Codice A1816A

D.D. 3 maggio 2018, n. 1216

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali nei Comuni di Busca e Costigliole Saluzzo (CN) (localita' Cascina Abello) - Richiedente: Risso Giancarlo.

VISTA la domanda n. 41288/2018 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Sig. Risso Giancarlo, titolare della ditta omonima, in data 04/04/2018 – assunta al Protocollo n. 15870;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Fabrizio Maglioni in data 30/04/2018, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Sig. Risso Giancarlo, titolare della ditta omonima, all'esecuzione degli interventi selvicolturali nei Comuni di Busca e Costigliole Saluzzo (località Cascina Abello), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)	
Busca		63	2	1,0609	1,0605	
Busca		63	9	0,8810	0,0948	
Busca		63	76	7,0430	6,3770	
Costigliole S.		15	20	0,4605	0,4597	
Costigliole S.		15	21	0,6105	0,1551	
Costigliole S.		15	23	0,3519	0,3196	
Costigliole S.		15	24	2,4199	0,0091	
Costigliole S.		15	46	1,8945	1,4976	
Costigliole S.		15	48	1,7970	1,2486	
Costigliole S.		15	102	0,7948	0,7929	

Costigliole S.		15	103	0,5090	0,4963	
Costigliole S.		15	104	0,6587	0,6587	
Costigliole S.		15	29	0,3023	0,3023	
Costigliole S.		15	30	0,1376	0,1376	
Costigliole S.		15	55	1,2323	1,2323	
Totale					7,73	14,8421

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 14,8421, interessata da querceto di rovere (0,9653 ha), castagneto (13,8768 ha);
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approvano i piedilista di contrassegnatura delle piante da abbattere e di quelle da conservare a partire dalla classe diametrica 10 cm, relativi alle aree campione effettuate;
- si approva il numero delle piante prelevabili sull'intera superficie di intervento, desumibile dalle aree di saggio (campione) effettuate, che comporta l'abbattimento di n. taglio di n. 3697 esemplari (3449 piante nel castagneto e 248 piante nel querceto di rovere);
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 1440 mc circa;
 tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di contrassegnatura con il segno "X" in vernice gialla; al di fuori delle aree campione il taglio dovrà replicare esattamente i criteri di individuazione delle piante da abbattere applicati nelle medesime:
- non potranno essere tagliate: le piante contrassegnate con doppio bollo di vernice gialla all'interno delle aree campione e, fuori da queste, quelle che non rispondano ai criteri di contrassegnatura;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – qualora previste - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname, ove previsto, si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione

possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
 - 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 - 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.";
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE Dott. For. Elio PULZONI